

Bur n. 19 del 03/03/2009

Acque

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 81 del 27 gennaio 2009

Autorizzazioni all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni agli indirizzi operativi stabiliti dalla DGR n. 2501/2004, dalla DGR n. 2417/2007, dalla DGR n. 3945/2007 e dalla DGR n. 4203/2008. L.R. 10.10.1989, n. 40 e L.R. 16.8.2002, n. 22.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore Giancarlo Conta di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie, Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali è disciplinato dalla L.R. 10.10.1989, n. 40, per l'aspetto "minerario" relativo alla ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, e dalla L.R. 16.8.2002, n. 22, per l'aspetto "sanitario" in materia di autorizzazione e accreditamento al Servizio sanitario nazionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

La L.R. 16.8.2002, n. 22, disciplina, tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

In attuazione della suddetta L.R. 22/2002, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2501 del 6.8.2004, ha approvato il relativo "Manuale" contenente la classificazione delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali, i requisiti generali e le procedure per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, rinviando a successivo provvedimento la materia riguardante gli stabilimenti termali.

Con DGR n. 2417 del 31.07.2007, sono stati approvati i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio, i requisiti per livelli tariffari differenziati e definite tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio.

Come richiesto dalla suddetta DGR 2417/2007, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) ha inoltrato alla Regione, in data 10.12.2007, in merito agli stabilimenti termali, la documentazione relativa alla definizione del requisito concernente "l'uso esclusivo delle strutture sanitarie" e delle condizioni di non applicabilità dei requisiti generali.

Relativamente all'iter procedurale, la DGR n. 3945 del 11.12.2007 ha prorogato al 31.12.2008, a modifica al disposto della DGR 2417/2007, il termine entro il quale gli stabilimenti termali devono presentare la conferma dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla LR 22/2002, pena l'impossibilità, per la struttura termale, di proseguire nell'esercizio dell'attività.

Nel frattempo il TAR del Veneto è stato chiamato ad esprimersi sulle modalità di applicazione della L.R. 22/2002; con sentenza n. 3127/08 del 19.6.2008, il ricorso, presentato da alcuni stabilimenti termali euganei, è stato in parte accolto in merito, tra l'altro, alla richiesta di annullamento della parte in cui la DGR 2417/2007 ha imposto la presentazione di un'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio già posseduta, destinata a concludersi con un provvedimento espresso, e la trasformazione di detta autorizzazione a tempo determinato, con scadenza quinquennale.

Tale necessità di ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio mediante presentazione di una nuova domanda (entro il 31.12.2008) e l'acquisizione del conseguente provvedimento regionale della validità di cinque anni è stata ritenuta dal TAR difforme dalle modalità previste dalle norme regionali (L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002), in quanto forma di decadenza automatica e periodica, pertanto non legata all'esercizio dei poteri regionali di verifica, controllo e sanzione.

Il TAR Veneto ritiene, invece, necessario presentare, entro una data prefissata, un'autocertificazione di adeguamento ai nuovi requisiti richiesti ed applicare il successivo esercizio dei poteri ispettivi e di verifica da parte della Regione.

Con deliberazione n. 4203 del 30.12.2008, la Giunta regionale ha disposto che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale per gli aspetti sanitari, ai sensi della L.R. 22/2002, sia di competenza del comune nel quale ha sede lo stabilimento termale.

Con il medesimo provvedimento, in attuazione della citata sentenza TAR, è stato stabilito, tra l'altro, che per gli stabilimenti termali autorizzati ed in esercizio rimangono valide, anche per le finalità della L.R. 22/2002, le autorizzazioni regionali già rilasciate; inoltre, è stato disposto che entro la data del 30.06.2009, le strutture interessate dovranno presentare al competente comune l'autovalutazione attestante l'avvenuto adeguamento o, in mancanza, il piano di adeguamento ai nuovi requisiti prescritti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, mediante la compilazione delle liste di verifica secondo il modello approvato con le citate deliberazioni 2501/2004 e 2417/2007.

Rimane da armonizzare le disposizioni regionali in materia sanitaria stabilite dalla L.R. 22/2002 e dai connessi provvedimenti attuativi con la disciplina mineraria della L.R. 40/1989.

In particolare, la L.R. 40/1989 riguarda il controllo delle modalità d'impiego della risorsa mineraria rinvenuta per le finalità terapeutiche attestate dai provvedimenti ministeriali di riconoscimento.

L'art. 38, della L.R. 40/1989, stabilisce che le domande di autorizzazione rivolte alla Giunta regionale, sono presentate all'Unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per territorio, la quale, acquisito il riconoscimento del Ministero della Salute, trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal parere tecnico del Settore per l'Igiene Pubblica (oggi Servizio Igiene e Sanità Pubblica).

In sintonia con quanto disposto dalla DGR n. 4203/2008, si ritiene di stabilire i seguenti indirizzi operativi, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dalle deliberazioni n. 2417/2007 e n. 3945/2007, stante la specificità della materia trattata e l'interesse pubblico correlato alla tutela del corretto utilizzo sanitario della risorsa termale:

1. per gli stabilimenti autorizzati ed in esercizio rimangono valide, oltre che per le finalità della L.R. 22/2002, le autorizzazioni regionali già rilasciate ai sensi della L.R. 40/1989, a condizione che, entro la data del 30.06.2009, sia presentata al competente comune, come disposto dalla DGR 4203/2008, un'autocertificazione attestante l'adeguamento alle disposizioni sanitarie della medesima L.R. 22/2002, oltre al piano di adeguamento nel caso di requisiti "non conformi";
2. le strutture interessate presentano al competente comune, in caso di modifiche rispetto all'ultima autorizzazione mineraria, anche la documentazione prevista dalla L.R. 40/1989, purché non in contrasto con le disposizioni del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980, e con la documentazione sanitaria richiesta dalla L.R. 22/2002 e dai relativi provvedimenti di attuazione;
3. per i locali che necessitano dell'autorizzazione mineraria, il comune trasmetterà, per i provvedimenti di cui alla L.R. 40/1989, alla Regione, Direzione Geologia e Attività Estrattive, la propria autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 22/2002; tale autorizzazione assorbe, sostituisce e conclude l'istruttoria sanitaria di cui all'art. 38 della L.R. 40/1989;

4. la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive curerà l'istruttoria "mineraria", prevista dalla L.R. 40/1989, e la conclusione del procedimento, compresa la predisposizione del provvedimento finale della Giunta regionale.

Alle domande con l'istruttoria in corso alla data della citata DGR n. 2417 del 31.07.2007, si applicano le suddette disposizioni.

Restano confermate le altre competenze dell'ULSS stabilite dalla L.R. 40/1989.

Tali disposizioni si applicano oltre che per le acque termali, anche per le acque minerali utilizzate per usi curativi (acque idropiniche), secondo le definizioni stabilite dall'art. 7 della L.R. 40/1989.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE la L.R. 10.10.1989, n. 40 e la L.R. 16.8.2002, n. 22;

VISTO il Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT), approvato con P.C.R. n. 1111 del 23.4.1980;

VISTE le proprie deliberazioni n. 2501, del 6.8.2004, n. 2417 del 31.07.2007, n. 3945 del 11.12.2007 e n. 4203 del 30.12.2008;

VISTA la sentenza del TAR del Veneto n. 3127/08 del 19.6.2008;]

delibera

1. di stabilire gli indirizzi operativi, riportati nelle premesse, in merito alle modalità di rilascio delle autorizzazioni regionali all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali, ai sensi della L.R. 10.10.1989, n. 40, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dalla DGR n. 2501/2004, dalla DGR n. 2417/2007, dalla DGR n. 3945/2007 e dalla DGR n. 4203/2008.